

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DEL

### OGGETTO:

### APPALTO DI LAVORI E SERVIZI DENOMINATO “APPALTO CALORE” – NUOVA AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO CON LA DITTA SICON S.R.L.– ISOLA VICENTINA (VI)

Il Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali, Ing. Fiorenzo Panziera, delegato, da ultimo, dal Direttore Generale dell'Azienda con delibera n. 4 del 01/03/2021;

Premesso che:

- con deliberazione n. 413 del 20/05/2020 è stata disposta la proroga tecnica dei contratti riguardanti il servizio di gestione dei vettori energetici nei presidi ospedalieri ed extra ospedalieri del Distretto 3 (ex-ulss 21) e del Distretto 4 (ex-ulss 22) dell'Azienda Ulss n. 9 Scaligera (c.d. Appalto calore) fino al 30 settembre 2022, salvo risoluzione anticipata in caso di attivazione della specifica convenzione GETIS di Azienda Zero – lotto e per la parte di pertinenza dell'Aulss 9 Scaligera, alle condizioni contrattuali in atto (contratto ex-Ulss 22 rep. 2430/2011 e contratto ex-Ulss 21 rep. 1301/2011) e alle condizioni economiche migliorative offerte, a favore delle due ATI appaltatrici, mandataria/capogruppo Rekeep Spa con sede in Via Poli 4 – Zola Predosa (BO) – cod. fisc. e P. IVA 02402671206;
- ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs 163/2006 in sede di gara l'affidatario/aggiudicatario ha dichiarato che intende avvalersi di subappalto, nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 118 del Codice Appalti;
- richiamata la determina 250/2021 di ricognizione alla data del 31.12.2020 dei subappalti autorizzati per il periodo di proroga tecnica dei suddetti contratti;
- richiamata la successiva determina 250/2021 di autorizzazione al subappalto con la ditta Sicon s.r.l. - Isola Vicentina (VI) per il servizio di manutenzione degli UPS ubicati presso l'Ospedale Magalini di Villafranca dell'ex Ulss 22 di Bussolengo, ora Azienda ULSS 9 – Scaligera – Distretto 4 (proroga ed integrazione del contratto n. 4500372117), con la ditta SICON S.R.L., per un importo di euro 16.660,00;
- con protocollo n. 56177 dell'1 Aprile 2021 il medesimo affidatario/aggiudicatario ha presentato richiesta di autorizzazione al subappalto per il seguente servizio e/o lavoro: servizio di manutenzione degli UPS ubicati presso l'Ospedale Magalini di Villafranca di Verona - Distretto 4 AULSS 9 Scaligera (integrazione economica al precedente subappalto per ampliamento del servizio) all'impresa SICON S.R.L., con sede in Isola Vicentina (VI) – c.a.p.36033 alla Via Sila nr. 1/3, codice fiscale e partita IVA 01570210243;
- l'ammontare complessivo stimato del subappalto è stato indicato in €10.000,00 (al netto dell'IVA), di cui €200,00 di oneri per la sicurezza, e che lo stesso risulta inferiore al 30% dell'importo contrattuale;

Esaminata la richiesta di subappalto e la documentazione inoltrata a corredo della richiesta, ed in particolare:

- la copia del contratto di subappalto che prevede, tra l'altro, l'assoggettamento del subappaltatore all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della legge 136/2010, l'accettazione del Protocollo di legalità della Regione Veneto da parte del subappaltatore e l'indicazione che i prezzi riconosciuti al subappaltatore non sono inferiori a più del 20% dei prezzi contrattuali;
- le dichiarazioni di assenza di situazione o collegamento di cui all'art. 2359 c.c. da parte dell'appaltatore e subappaltatore;
- la dichiarazione o documentazione antimafia ex D. Lgs. 159/2011 del subappaltatore e dei familiari conviventi;
- la dichiarazione della ditta subappaltatrice di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionali necessari allo svolgimento dei servizi/lavori di competenza ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs 81/2008 e smi;
- la dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e smi, resa nelle forme di legge dalla ditta subappaltatrice;
- la dichiarazione della ditta subappaltatrice di accettazione del PSC (piano di sicurezza e coordinamento) e presentazione del proprio POS (piano operativo di sicurezza) e sua sottoscrizione;

Precisato che questa Azienda ULSS:

- procederà con le verifiche/controlli di cui all'art. 38 D.Lgs 163/2006,
- procederà a verificare la regolarità contributiva (DURC),
- procederà altresì alle verifiche antimafia D.Lgs. 159/2011 e smi,

Atteso che nulla osta ad autorizzare l'affidatario/aggiudicatario a procedere alla corresponsione del compenso al subappaltatore, secondo le modalità indicate all'art. 118 del D. Lgs. 163/2006;

Precisato, altresì che la presente autorizzazione al subappalto si intende sottoposta a condizione risolutiva nel caso di esito sfavorevole degli anzidetti accertamenti in corso;

#### DETERMINA

1) di autorizzare, alle condizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e smi, la ditta **REKEEP S.p.A.**, con sede in Zola Predosa (BO) - c.a.p. 40069 alla Via U. Poli nr. 4, affidataria/aggiudicataria dell'appalto denominato "servizio di gestione dei vettori energetici nei presidi ospedalieri ed extra-ospedalieri del Distretto 3 (ex ULSS 21) e del Distretto 4 (ex ULSS 22) dell'Azienda ULSS 9 Scaligera (c.d. Appalto Calore)" al subappalto come di seguito individuato:

- Servizi/ lavori in subappalto: servizio di manutenzione degli UPS ubicati presso l'Ospedale Magalini di Villafranca di Verona – Distretto 4 AULSS 9 Scaligera (integrazione economica al precedente subappalto per ampliamento del servizio)
- Ditta subappaltatrice: **SICON S.R.L.** con sede in Isola Vicentina (VI) – c.a.p.36033 alla Via Sila nr.1/3, codice fiscale e partita IVA 01570210243;
- Importo: €10.000,00 di cui oneri per la sicurezza €200,00;

2) di dare atto che la presente autorizzazione al subappalto si intende sottoposta a condizione risolutiva nel caso di esito sfavorevole degli accertamenti in corso, come indicato in premessa;

3) si precisa che:

- è obbligo della ditta affidataria / aggiudicataria trasmettere, a norma del comma 3 dell'art. 118 citato, a questa Azienda Ulss 9 Scaligera entro 20 gg dalla data del pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia della fattura quietanziate, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In mancanza di tale trasmissione entro il predetto termine, questa Amministrazione sospenderà il successivo pagamento a favore di codesta ditta;
- l'affidatario / aggiudicatario è solidamente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente (PSC/POS e/o DUVRI);
- l'affidatario / aggiudicatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'Aulss 9 Scaligera;

5) di trasmettere il presente provvedimento autorizzativo sia all'affidatario/aggiudicatario, sia al subappaltatore.

Il Direttore  
UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali  
Fiorenzo Panziera

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.        DEL**

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ**

La presente determinazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione.

In data odierna copia della presente determinazione viene:

- Pubblicata per 15 giorni consecutivi nell'Albo on line, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 – comma 1 – della L. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i..
- Trasmessa al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 10 – comma 5 – della L.R. 14.09.1994, n. 56.

Verona, li

P. il Direttore  
UOC Affari Generali  
Sig.ra Romana Boldrin

**TRASMESSA PER L'ESECUZIONE A:**

UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali

**TRASMESSA PER CONOSCENZA A:**